



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AR-
NAU DE VILANOVA INSTITUTE OF MEDIEVAL STUDIES A.P.S."**

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"ARNAU DE VILANOVA INSTITUTE OF MEDIEVAL STUDIES A.P.S.", assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Simeto 1 nel comune di Santa Maria di Licodia (ct).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse

sociale, culturale o religioso;

- d) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- AVI APS può sottoscrivere convenzioni, con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, finalizzate allo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
- Per la realizzazione dei propri scopi sociali AVI APS si propone di svolgere, altresì, le seguenti attività qui indicate a titolo esemplificativo:
 - favorire la promozione sociale curando e diffondendo l'espressione culturale e artistica;
 - promuovere ricerche, studi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, attività editoriale etc., sulla figura storica di Arnau de Vilanova, tanto nel settore medico e fitoterapico, quanto teologico, alchemico e astrologico;
 - favorire la promozione sociale di popolazioni e gruppi svantaggiati a mezzo della cultura e dell'arte;
 - promuovere ed effettuare studi specifici e ricerche nell'ambito della cultura in generale anche attraverso l'istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
 - promuovere le insidenze monumentali ed artistiche del Comune di Montalbano Elicona (Sicilia) e del vicino sito megalitico di C.da Argimusco ove Arnau de Vilanova visse ed operò negli ul-

timi anni della sua vita;

- promuovere e favorire iniziative di divulgazione culturale di tipo editoriale su supporti cartacei, curando tanto esposizioni di bibliografia storica quanto iniziative per la digitalizzazione di patrimoni librari pubblici e privati;
- raccogliere fondi attraverso contributi e liberalità degli associati e di terzi, anche di enti pubblici e privati nazionali, eredità, donazioni e legati e qualsiasi altra entrata anche derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste, convegni, concerti etc;
- promuovere attività culturali e artistiche di livello internazionale al fine di promuovere gli scambi culturali e la cooperazione tra le regioni che si affacciano lungo la sponda del Mar Mediterraneo e con la regione della Catalogna in particolare, a ragione delle origini di Arnaldo da Villanova;
- con riferimento alle attività effettuate nella Regione Siciliana AVI APS ha anche per finalità l'applicazione della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, art. 16;
- ogni attività editoriale e di pubblicazione di contenuti su supporti e applicativi digitali, ICT e multimediali innovativi connessa con le attività precedenti;
- promuovere, progettare e gestire corsi di formazione, master e corsi di specializzazione universitari, scuole d'eccellenza, etc..
- AVI APS anche in partenariato con altri enti del terzo settore e in collaborazione con gli enti locali, realizza attività volte alla



formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e gestionale, all'incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attività svolte o a far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l'applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale;

- ogni altra attività connessa, anche se mai prevalente, rispetto a quelle indicate nel presente articolo.

Per il perseguimento dei propri scopi AVI APS potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie (anche sotto forma di titoli di solidarietà, social-lending e social-bonus) finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

- Le attività di AVI APS sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti pubblici di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle di cui all'art. 5 D.Lgs 117/17 lettere da a) a z)

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo

settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Siciliana e nel resto d'Italia.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e le APS che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori,



coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La

deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista



- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività



dell'associazione;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.



ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

amministra l'associazione,

attuа le deliberazioni dell'assemblea,

predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li
sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempi-
menti previsti dalla legge,

predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la
programmazione economica dell'esercizio,

stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,

disciplina l'ammissione degli associati,

accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto
le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte
nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i
terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di ammini-
strazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti
dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rap-
presenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impe-
gnano verso l'esterno.



Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli



esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e delle APS aderenti tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.



ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili di cui all'art.812, 3° comma del codice civile . I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.



ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo

2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale

del terzo settore.

Simone Milone



**Agenzia
Entrate**
Ufficio di Catania
Settore mercati e AGRICOLTURA

Esati Euro 224,00	Regio di n° 3074/3
X	11/07/2019

[Signature]



Vista la convocazione inviata a mezzo email il 20 maggio 2019 (qui unita in

Premesso che l'Assemblea, convocata in prima convocazione il giorno 25, del mese di Maggio, dell'anno 2019, alle ore 18.30, presso la sede sociale dell'associazione, posta in Santa Maria di Licodia, cap. 98038, prov. di Catania, via Simeto, n° 3 è andata deserta, si riunisce in seconda convocazione l'assemblea il giorno 26, del mese di Maggio, dell'anno 2019, alle ore 18.30, c/o la sede sociale, onde discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione delle modifiche apportate allo Statuto di AVI A.P.S.
2. Approvazione del Protocollo di intesa con FIDAPA Sicilia, per collaborazione al Piano Strategico di Sviluppo Culturale della Camera Reginale, che verrà sottoscritto il prossimo 31 maggio 2019
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci Prof.ssa Graziella Milazzo (presidente), Ing. Mario Bonaventura, Dr.ssa Carmen Simone, Prof. Ignazio Burgio, Avv. Salvatore Aurelio Bruno. Sono presenti a mezzo deleghe scritte (allegato 2) conferite all'Avv. Bruno, la Dr.ssa Elena Pizzo e il Prof. Aurelio Angelini. Sono altresì presenti, a mezzo deleghe scritte (allegato 3) conferite alla Presidente, la signora Anna Maria Rapisarda e il prof. Vincenzo Tripodo.

Sono assenti i soci dr.ssa Tiziana Cricchio e Francesco Di Mauro. La Presidente comunica che il socio Andrea De Tommasi ha comunicato il suo recesso in data 15 Aprile 2019

Il Presidente dichiara aperti i lavori alle 18.30 e chiede all'Ing. Mario Bonaventura di assumere il ruolo di segretario verbalizzante.

Al fine della verifica della regolarità della convocazione, il Presidente stralcia dall'ordine del giorno il punto "varie ed eventuali" e pone in approvazione la presa d'atto del recesso succitato.

L'assemblea all'unanimità prende atto del recesso del socio Andrea De Tommasi.

Iscritta la modifica nel libro soci (allegato 4), si procede, dunque, alla verifica numerica delle maggioranze richieste per le votazioni dei punti all'ODG.

Il Presidente procede preliminarmente alla verifica della regolarità delle deleghe conferite per iscritto.

Le deleghe risultano regolarmente conferite.

Prima della verifica delle maggioranze necessarie ai punti all'ODG, il Presidente riferisce di un errore materiale presente nella lettera di convocazione che riporta la dicitura "assemblea ordinaria" con riferimento al punto 1° in trattazione che riguarda invece l'approvazione delle modifiche allo statuto sociale che richiedono per legge l'assemblea straordinaria.

Attesa la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci, ovvero di 9 soci, l'errore viene ritenuto sanato, comunque, de facto dalla presenza di tale percentuale di soci. L'assemblea prende atto dell'errore ed approva la correzione della convocazione dell'ODG e dell'intestazione dell'assemblea all'unanimità.

Sul primo punto in trattazione relaziona l'avv. Bruno, redattore delle modifiche allo Statuto sociale (allegato 5).

Il relatore riferisce che le modifiche sono state necessitate causa la modifica normativa intervenuta con il D.Lgs 105 del 3 agosto 2018, pubblicata mesi dopo la costituzione di AVI APS, nonché al fine di conformarsi alle indicazioni per gli adeguamenti statutari emanate con la circolare del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale m-lps.38.Circolari.R.0000020.27-12-2018. Il termine previsto per le dette modifiche statutarie è il 3 agosto 2019. Tali modifiche sono propedeutiche all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore già deliberato nell'assemblea del 27 aprile u.s..

L'assemblea, apprezzata l'invarianza dell'oggetto e delle attività sociali di cui al precedente Statuto, all'unanimità approva il primo punto e delega il Presidente ad occuparsi della registrazione del nuovo Statuto al competente Ufficio del Registro.

La Presidente relaziona sul secondo punto relativo all'approvazione del Protocollo di intesa con FIDAPA Sicilia, per la collaborazione al Piano Strategico di Sviluppo Culturale a titolo "Camera Reginale di Sicilia", Piano già già discusso ed approvato al 1° e al 6° punto dell'assemblea del 27 aprile u.s..

L'assemblea all'unanimità approva il secondo punto e delega la Presidente a procedere a dette attività. Sempre nelle varie ed eventuali l'assemblea prende atto del verbale dell'assemblea sociale del 27 aprile 2019, verbale firmato dalla Presidente e redatto dal socio verbalizzante Elena Pizzo

Non avendo più nulla all'odg, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea sociale alle ore 19.30.

La Presidente

(Prof.ssa Graziella Milazzo)



Il Segretario

(Ing. Mario Bonaventura)

